



UNIONE DEI COMUNI MONTANI
COLLINE DEL FIORA
COMPRENDENTE I COMUNI DI PITIGLIANO MANCIANO
SORANO
VIA UGOLINI, 83 – 58017 PITIGLIANO (GR)
Cod. Fisc. e p. IVA 01501840530
Tel. 0564 616039– fax 0564 615596
www.uc-collinedelfiora.it
Mail: ragioneria@uc-collinedelfiora.it
PEC: uc-collinedelfiora@postacert.toscana.it

OGGETTO: Assestamento generale del bilancio 2024/2026 ai sensi dell'art. 175 del d.lgs. 267/2000 – verifica degli equilibri del bilancio ai sensi dell'art. 193 d.lgs. 267/2000.

Verbale n. 54 del 20/06/2024

Agli Spett.Li

Presidente: Mirco Morini

Segretario: Dott.ssa Ombretta Tosi

Responsabile del Servizio Finanziario: Dott.ssa Giulia Micci

Ai sensi dell'art. 69 del Regolamento di contabilità dell'Unione dei Comuni Montani Colline del Fiora, in allegato si trasmette copia del verbale del Revisore dei Conti.

Distinti saluti.

Dott. Borrello Michele

VERBALE N. 54 DEL 20/06/2024

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'articolo 193 del TUEL prevede che:

“1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:

- a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
- c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui”.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.”

L'articolo 175 comma 8 del TUEL prevede che “mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”.

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:

- ✓ il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- ✓ il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- ✓ la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità;

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- ✓ le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche della gestione di cassa;
- ✓ i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del TUEL;
- ✓ l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione;

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio Comunale ha pertanto una triplice finalità:

- ✓ Verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- ✓ Intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;

- ✓ Monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente

L'articolo 187, comma 2 del D.lgs. 267/2000 dispone: "1. Il risultato d'amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati.... 2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione al bilancio, per le finalità di seguito indicate: a) per la copertura di debiti fuori bilancio; b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art.193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari; c) per il finanziamento di spese d'investimento; d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente; e) per l'estinzione anticipata dei prestiti. 3 bis L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per provvedimenti di riequilibrio di cui all'art.193".

PREMESSA

L'anno 2024 il giorno 19 del mese di Giugno, il Dott. Borrello Michele nella sua qualità di Revisore dei Conti dell'Unione dei Comuni Montani Colline del Fiora, giusta delibera di Consiglio n. 24 del 25/11/2021 ha proceduto ad esprimere parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio n. 6 del 31/05/2024 *"Assestamento generale del Bilancio 2024/2026 ai sensi dell'art. 175 D.Lgs. 267/2000 – verifica degli equilibri ai sensi dell'art. 193."*

Dato atto che

- Con deliberazione di Consiglio n. 21 del 28/11/2023 è stato approvato il DUP 2024/2026;
- Con deliberazione di Consiglio n. 22 del 28/11/2023 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024/2026;
- Con la delibera di Giunta n. 62 del 21/12/2023 si assegnava in via definitiva il PEG relativo all'anno finanziario 2024;
- Con la delibera di Giunta n. 4 del 26/01/2024 è stato approvato il PIAO 2024/2026

Il rendiconto della gestione dell'esercizio 2023 è stato approvato con deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 2 del 18/04/2024 e si è chiuso con un risultato di amministrazione di € 1.028.273,13 che risulta essere così composto:

- Somme accantonate: Euro 290.548,02
- Somme vincolate: Euro 574.544,53
- Somme destinate a investimenti: Euro 0,00
- Somme disponibili (avanzo libero): Euro 163.180,58

Dall'approvazione del Bilancio alla data di scrittura della presente sono state apportate 2 variazioni al bilancio di previsione 2024/2026, all'interno delle quali è già stato applicato una parte dell'avanzo accantonato pari a € 16.900,00 pari all'aumento dell'IVC, parte dell'avanzo vincolato pari a € 368.130,22 per:

- € 39.907,66 cofinanziamento per il fondo della montagna dell'anno che a fine 2023 non era stato ancora impegnato;
- € 179.584,45 trasferimenti regionali ricevuti nell'anno 2023 per il fondo della Montagna anno 2022 come quota di acconto ma non ancora impegnati e vincolati di conseguenza nel risultato di amministrazione;
- € 85.094,20 per spese di investimento, parte dell'avanzo libero dell'anno 2022 applicato al bilancio di previsione 2023/2025 per spese in conto capitale di cui una quota non era stata impegnata e quindi vincolata;

- € 63.543,91 per spese correnti derivanti da trasferimenti anche questi ricevuti a fine anno 2023 e per questo vincolati e applicati al bilancio di previsione 2024.

La II Variazione al Bilancio è stata adottata dal Responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 175 c.5-quater, lett. a) del tuel ossia variazioni compensative fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato.

In data 19.06.2024 è stata sottoposta all'Organo di Revisione, per la successiva presentazione al Consiglio, nella prima seduta utile, la proposta di deliberazione e la documentazione necessaria all'esame dell'argomento di cui all'oggetto.

Vista la proposta di deliberazione di Consiglio n. 6 del 31/05/2024 *“Assestamento generale del Bilancio 2024/2026 ai sensi dell'art. 175 D.Lgs. 267/2000 – verifica degli equilibri ai sensi dell'art. 193.”* Trasmessa al sottoscritto per l'acquisizione del parere di cui all'art. 239 del TUEL;

Visto il parere favorevole ex art. 49 del TUEL espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile e tecnica;

Preso atto della relazione del Responsabile del Servizio Finanziario delle risultanze della variazione di bilancio che rispettano gli equilibri come risulta dal seguente tabulato:

RISORSE ANNO 2024		EURO
Applicazione dell'Avanzo di Amministrazione		42.458,50
Maggiori Entrate		168.824,88
Minori Entrate		40.979,59
SALDO ENTRATE		170.303,79
SPESE		
Maggiori Spese		175.171,79
Minori Spese		4.868,00
SALDO SPESE		170.303,79
SALDO		0,00
RISORSE ANNO 2025		EURO
Applicazione dell'Avanzo di Amministrazione		
Maggiori Entrate		0,00
Minori Entrate		0,00
SALDO ENTRATE		0,00
SPESE		
Maggiori Spese		5.000,00
Minori Spese		5.000,00
SALDO SPESE		0,00
SALDO		0,00
RISORSE ANNO 2026		EURO
Applicazione dell'Avanzo di Amministrazione		0,00
Maggiori Entrate		0,00
Minori Entrate		0,00
SALDO ENTRATE		0,00
SPESE		
Maggiori Spese		500,00
Minori Spese		500,00
SALDO SPESE		0,00

L'Organo di Revisione attesta che le variazioni proposte sono:

- attendibili sulla base dell'esigibilità delle entrate previste;
- congrue sulla base delle spese da impegnare e della loro esigibilità;
- coerenti in relazione al DUP e agli obiettivi di finanza pubblica;

L'Organo di Revisione ha verificato che con la variazione apportata in bilancio gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del Tuel sono assicurati.

Preso atto che dalle attività svolte non emerge la necessità di procedere al riequilibrio del bilancio ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs 267/2000.

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

In merito alla proposta di deliberazione di Consiglio n. 6 del 31/05/2024 *“Assestamento generale del Bilancio 2024/2026 ai sensi dell'art. 175 D.Lgs. 267/2000 – verifica degli equilibri ai sensi dell'art. 193.”* che dispone:

1. La relazione del Responsabile del Servizio Finanziario
2. Le variazioni di Bilancio dome predisposte dall'ufficio Finanziario di cui agli allegati;
3. Di prendere atto che non si rende necessario adottare provvedimenti di riequilibrio di bilancio di cui all'art. 193 del D.Lgs. 267/2000;
4. Di prendere atto della congruità del Fondo crediti dubbia esigibilità;
5. Di prendere atto che non sussistono debiti fuori Bilancio come da relativi allegati.

Pitigliano, lì ____/06/2024

IL REVISORE

Dott. Borrello Michele